



COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso

ORIGINALE

N. 26 Reg. delib.	Ufficio competente UFFICIO TECNICO
-----------------------------	---------------------------------------

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento. Anno 2024.
----------------	--

Oggi **ventinove** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Vettori Firmino	Presente	Nespolo Claudia	Presente
Lunardelli Marco	Presente	Pea Raffaella	Presente
Fadel Marco	Presente	Cover Giannina	Presente
Ceccutto Laura	Assente	Dalla Nora Daniel	Presente
Canzian Matteo	Presente	Tasco Patrizia	Assente
Lunardelli Alberto	Presente	Cella Daniele	Presente
Pellicciardi Daniele	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Paoletti Barbara.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Vettori Firmino nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

Canzian Matteo

Pellicciardi Daniele

Nespolo Claudia

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento. Anno 2024.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione.

PREMESSO:

- che l’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) distribuito mediante reti canalizzate usati come combustibile per il riscaldamento nelle seguenti zone geografiche:
 - comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993;
 - province nelle quali il 70% dei Comuni ricade nella zona climatica F di cui al D.P.R. n. 412/1993;
 - comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 e individuati con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato;
 - comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
- che l’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha sostituito l’art. 8, comma 10, lett. c), della suddetta legge n. 448/1998, prevedendo, oltre all’estensione del beneficio della riduzione del prezzo di vendita del G.P.L. destinato al rifornimento di serbatoi fissi, che la riduzione del costo dei predetti combustibili è applicabile ai quantitativi impiegati nelle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, individuate annualmente con delibera del Consiglio Comunale dell’ente locale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- che l’art. 4, comma 2, del D.L. 09.09.2000, n. 268, convertito nella legge 23.11.2000, n. 354, dispone, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui alla già citata legge n. 488/1999, che per “frazioni di comuni” debbano intendersi le porzioni edificate di cui all’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le case sparse;
- che l’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso l’ambito del beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, applicabile altresì alle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993 ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

ACCERTATO che il Comune Gorgo al Monticano ricade nella zona climatica E, come da elenco allegato al suddetto D.P.R. n. 412/1993;

CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2009, n. 191, non ha reiterato il beneficio della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate previsto dall’art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disponendo, pertanto, che il beneficio di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

- non è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle frazioni parzialmente non metanizzate qualora nelle stesse sia ubicata la casa comunale;
- rimane applicabile alle frazioni non metanizzate intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

CONSIDERATO, altresì:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 14.09.1993, esecutiva, è stata approvata la delimitazione del centro abitato del Comune di Gorgo al Monticano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21.02.2005, esecutiva, sono state approvate alcune modifiche circa la delimitazione del centro abitato dell’ente;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 09.09.2008, esecutiva, sono state approvate ulteriori modifiche circa la delimitazione del centro abitato dell’ente;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04.07.2019, esecutiva, sono state approvate ulteriori modifiche circa la delimitazione del centro abitato dell’ente;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29.09.2022 sono state individuate delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL per l’anno 2022;

VISTA la comunicazione di AP Reti Gas con sede a Pieve di Soligo (TV) in atti al prot. com.le 6053 del 01.07.2024, con la quale si comunica che i lavori di ampliamento della rete gas in via 1° Maggio e in via XI Febbraio sono stati terminati e collaudati;

RITENUTO di specificare con presente atto l’elenco delle vie non completamente metanizzate e le vie parzialmente metanizzate dopo gli interventi di ampliamento della rete gas sopra citati;

VISTE le circolari dell’Agenzia delle Dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010, indicanti precisazioni in merito alle modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa innanzi citata;

ATTESO che, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell’ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell’art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/98 e delle connesse norme di esecuzione continuano ad essere vigenti sino a quanto non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitaria, si ritiene di procedere, per quanto di competenza, all’aggiornamento delle zone non metanizzate del territorio comunale ai fini dell’applicazione delle riduzioni fiscali sul costo del gasolio e del G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento;

PRESO ATTO che con precedenti deliberazioni consiliari sono state individuate, alla luce della rivisitazione della definizione di “zone non metanizzate” operata con la deliberazione consiliare n. 31 del 26.09.2013 (intendendo come tali anche le aree esterne ad una fascia di ml. 50 misurati dal ciglio della strada dotata della rete pubblica del gas metano, sempre che non ricada all’interno del centro abitato ove è ubicata la casa comunale), le zone che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono da considerarsi non metanizzate, indicando le vie e le piazze che non sono servite dalla rete di gas metano, sulla base delle planimetrie fornite dalla ditta Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), società concessionaria del servizio di distribuzione e fornitura del gas metano nel Comune di Gorgo al Monticano, al fine di consentire l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalle succitate leggi agli aventi diritto;

VISTI i recenti interventi di metanizzazione, realizzati da AP Reti Gas s.p.a. con sede in Via Verizzo 1030 – a Pieve di Soligo TV, in via XI febbraio e via I° Maggio;

PRESO ATTO della comunicazione di AP Reti Gas in atti al prot. Com.le 6053 del 01.07.2024, con la quale si comunica la fine dei lavori di ampliamento della rete gas nelle vie sopraelencate e del contestuale invio delle planimetrie delle vie metanizzate aggiornate;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, di individuare le frazioni del territorio comunale non metanizzate mediante la formazione dell’elenco di seguito riportato che enuncia il nominativo delle vie e delle piazze che, non essendo servite dalla rete di gas metano, assumono lo status di “zone non metanizzate”, consentendo l’applicazione dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente agli aventi diritto:

VIE COMPLETAMENTE NON METANIZZATE:

Via V. Bellini	Via Malintrade
Via Boschette	Via D. Manin
Via Boschi	Via Marco Trozo
Via Cairoli	Via G. Matteotti
Via Casate	Via Montegrappa

Via Contarini Via Croce Via A. De Gasperi Via Guietta Via Indipendenza Via G. Leopardi Via Livenza	Via Palugai Via G. Parini Via G. Pascoli Via S. Pellico Via Rosa Via San Francesco Via A. Toscanini
--	---

VIE PARZIALMENTE METANIZZATE con edifici posti ad una distanza superiore a ml. 50 misurati dal ciglio della strada:

Via Casette (benefici fiscali solo per i civici dal 14 al 24) Via Cavour (benefici fiscali esclusi per i civici 1 e 2) Via delle Basse (benefici fiscali esclusi per i civici dal 1 al 5) Via G. Garibaldi (benefici fiscali solo per i civici dal 41 al 51) Via Guia (benefici fiscali solo per i civici dal 39 al 43) Via Marigonda (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 25, da 29 a 47, da 2 a 30, da 44 a 48 e da 58 a 70) Via G. Mazzini (benefici fiscali esclusi per i civici dal 1 al 19 e dal 2 al 10)	Via Michelangelo (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 9 e da 2 a 10) Via Moletto (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 29 e da 2 a 18) Via Palazzi (benefici fiscali esclusi per i civici da 2 a 18 e da 7 a 19) Via Ponte di Terra (benefici fiscali solo per i civici da 19 a 25) Via M. Polo (benefici fiscali solo per i civici 3, 5 e 7) Via Postumia di Sala (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 23 e da 2 a 36) Via I° Maggio (benefici fiscali solo per i civici 2 e 4) Via Redipuglia (benefici fiscali escluso per il civico 2) Via Risorgimento (benefici fiscali esclusi per i civici 2 e 4) Via Roma (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 89 e da 2 a 60) Via Ronche (benefici fiscali esclusi per i civici da 2 a 4 e da 12 a 16) Via Sala di Sopra (benefici fiscali esclusi per i civici 1, da 2 a 4 e da 26 a 38) Via Sala di Sotto (benefici fiscali solo per i civici 2-4-6-8-24-26-28-36) Via Sant'Antonino (benefici fiscali solo per i civici 39 e da 18 a 20) Via G. Verdi (benefici fiscali solo per i civici 4-6-29-31) Via Vizzola (benefici fiscali solo per i civici 7-9-15-17-29-31-33-6-8-14-16-18-20)
--	--

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;

RITENUTO di porre in approvazione la proposta innanzi descritta;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 11 Componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate ed approvate;
2. di individuare, per quanto espresso in premessa e nella parte narrativa del presente atto, le frazioni del territorio comunale (intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse) non metanizzate mediante l'elencazione delle vie e piazze che, sulla base delle planimetrie fornite dalla ditta Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), società che gestisce la distribuzione e la fornitura del gas metano nel Comune di Gorgo al Monticano come segue:

VIE COMPLETAMENTE NON METANIZZATE:

Via V. Bellini Via Boschette Via Boschi Via Cairoli Via Casate Via Contarini Via Croce Via A. De Gasperi Via Guietta Via Indipendenza Via G. Leopardi Via Livenza	Via Malintrada Via D. Manin Via Marco Trozo Via G. Matteotti Via Montegrappa Via Palugai Via G. Parini Via G. Pascoli Via S. Pellico Via Rosa Via San Francesco Via A. Toscanini
--	---

VIE PARZIALMENTE METANIZZATE con edifici posti ad una distanza superiore a ml. 50 misurati dal ciglio della strada:

Via Casette (benefici fiscali solo per i civici dal 14 al 24) Via Cavour (benefici fiscali esclusi per i civici 1 e 2) Via delle Basse (benefici fiscali esclusi per i civici dal 1 al 5) Via G. Garibaldi (benefici fiscali solo per i civici dal 41 al 51) Via Guia (benefici fiscali solo per i civici dal 39 al 43) Via Marigonda (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 25, da 29 a 47, da 2 a 30, da 44 a 48 e da 58 a 70) Via G. Mazzini (benefici fiscali esclusi per i civici dal 1 al 19 e dal 2 al 10)	Via Michelangelo (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 9 e da 2 a 10) Via Moletto (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 29 e da 2 a 18) Via Palazzi (benefici fiscali esclusi per i civici da 2 a 18 e da 7 a 19) Via Ponte di Terra (benefici fiscali solo per i civici da 19 a 25) Via M. Polo (benefici fiscali solo per i civici 3, 5 e 7) Via Postumia di Sala (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 23 e da 2 a 36) Via I° Maggio (benefici fiscali solo per i civici 2 e 4) Via Redipuglia (benefici fiscali escluso per il civico 2) Via Risorgimento (benefici fiscali esclusi per i civici 2 e 4) Via Roma (benefici fiscali esclusi per i civici da 1 a 89 e da 2 a 60) Via Ronche (benefici fiscali esclusi per i civici da 2 a 4 e da 12 a 16) Via Sala di Sopra (benefici fiscali esclusi per i civici 1, da 2 a 4 e da 26 a 38) Via Sala di Sotto (benefici fiscali solo per i civici 2-4-6-8-24-26-28-36) Via Sant'Antonino (benefici fiscali solo per i civici 39 e da 18 a 20) Via G. Verdi (benefici fiscali solo per i civici 4-6-29-31) Via Vizzola (benefici fiscali solo per i civici 7-9-15-17-29-31-33-6-8-14-16-18-20)
--	--

3. di stabilire che per “zone non metanizzate” si intendono quelle zone facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione rilevabili dalle planimetrie fornite dalla ditta Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), nonché le zone facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico nelle quali sono presenti condotti di metanizzazione, ma che risultano esterne ad una fascia di ml. 50 misurati dal ciglio della strada, e sempre che non ricadano all’interno del centro abitato ove è ubicata la casa comunale;
4. di ribadire, ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2018, approvata con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, che l’elenco di cui sopra consente agli aventi diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
5. di dare atto:
 - che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 - che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area Tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012;

6. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'adozione di ogni provvedimento conseguente e successivo per l'attuazione del presente atto, nei limiti e nei termini, nonchè secondo le procedure a tal fine previste in materia.

Con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 11 Componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 27 del 22-07-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Individuazione delle frazioni del territorio comunale non metanizzate ai fini della riduzione del prezzo per il gasolio e per il GPL utilizzati come combustibili per il riscaldamento. Anno 2024.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Vettori Firmino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Paoletti Barbara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.